

***Green Pass, Super Green Pass,
Quarantena e Isolamento:
Tutte le novità***

***D.L. 221/2021, D.L. 229/2021, D.L. 1/2022, Circolare Ministero Salute
0060136 30 dicembre 2021.***

La fruizione di servizi: attività che devono verificare il Green Pass Rafforzato

In forza delle recenti modifiche normative (D.L. 221/2021 e del D.L.229/2021), è consentito fruire dei seguenti servizi solo a coloro che siano muniti di “Super Green Pass” (che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione da Covid – 19) :

- **Servizi di ristorazione (al chiuso, all’aperto e al banco)**
- Alberghi e strutture ricettive
- Piscine al chiuso, palestre e luoghi in cui si praticano sport di squadra
- Mostre e musei, centri culturali, centri sociali e ricreativi
- **Centri benessere (anche all’aperto)**
- **Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)**
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- **Convegni e congressi (all’aperto e al chiuso)**



Dal 25.12.2021 fino al 31.01.2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implicino assembramenti in spazi all’aperto. Nello stesso periodo, sospese anche attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Le verifiche per l’accesso ai servizi e alle attività devono essere effettuate dal Datore di Lavoro o suo delegato. Restano sempre esclusi i minori di anni 12. La mancata osservanza delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, sia per l’utente che per l’esercente (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).

La fruizione di servizi: attività che devono verificare il Green Pass Base

In forza delle recenti modifiche normative(D.L. 221/2021, D.L.229/2021 e D.L. 1/2022) è consentito fruire dei seguenti servizi solo ai possessori di Green Pass Base:

- Dal 20.01.2022, Servizi alla persona, cioè:
 - Estetiste
 - Acconciatori, barbieri, parrucchieri
 - Trucco semipermanente, tatuatori e piercer
 - (Secondo una prima interpretazione anche) Lavanderie e tintorie
 - (Secondo una prima interpretazione anche) Pompe funebri
 - (Secondo una prima interpretazione anche) Servizi di cura degli animali da compagnia, Codice ATECO 96.09.04, all'interno dei quali sono ricompresi: servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia; attività dei canili; attività dei dog-sitter; servizi degli accalappiacani
- Da 1.02.2022 (o eventuale data diversa prevista da DPCM): Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, **attività commerciali**, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, **individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato su proposta del Ministero Salute, d'intesa con Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione

Le verifiche per l'accesso ai servizi e alle attività devono essere effettuate dal Datore di Lavoro o suo delegato. Restano sempre esclusi i minori di anni 12. La mancata osservanza delle disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, sia per l'utente che per l'esercente (ai sensi dell'art. 4 DL 19/2020).

Gli strumenti per il controllo sull'utenza: si ricorda che

Il controllo del possesso del Green Pass o del Super Green Pass sull'utenza (DPC 17.06.21 e s.s.) continua a proseguire con l'uso dell'**App VerificaC19**, mediante la lettura del QRCode del certificato presentato.

Inoltre:

- l'applicazione non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate
- l'applicazione effettua la verifica offline

Il controllo, come sino ad oggi:

- è effettuato **dal titolare dell'attività o da suo delegato (o delegati)**
- Richiede **formale atto di delega**, se presente delegato (o delegati)
- Deve essere svolto al **momento dell'ingresso del cliente**

REGIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Le nuove regole anti-Covid decise dal Governo

→ Green pass rafforzato

- musei, mostre, cinema e teatri
- bar e ristoranti al chiuso e all'aperto
- alberghi e strutture ricettive
- treni, navi, aerei, bus, metro
- piscine, impianti sport di squadra e centri benessere
- sagre, fiere e centri congressi
- feste e cerimonie civili e religiose
- impianti di risalita
- sale bingo

→ Green pass base

- accesso ai luoghi di lavoro

→ Senza green pass

- farmacie
- negozi alimentari
- parrucchieri, barbieri, estetisti
- banche e finanziarie
- uffici pubblici
- Inps, Posta, Inail e altri uffici pubblici
- negozi e centri commerciali

Dal 15 febbraio green pass rafforzato per over 50

Dal 20 gennaio green pass base

Dal 1 febbraio green pass base

Regione Emilia-Romagna

Novità sulle mascherine

- Siamo in **area gialla**: sono **obbligatorie** anche all'aperto!

D'altra parte si rammenta che, ex art. 4 D.L. 221/2021, (che richiama l'art. 1 del DPCM 2 Marzo 2021) le mascherine sono state rese obbligatorie all'aperto anche in area bianca.

- Ai sensi dell'art. 4 D.L.221/2021, obbligo di indossare mascherina FFP2 in occasione di:
 - **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO PRESSO TEATRI**
 - **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO PRESSO SALE DA CONCERTO**
 - **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO PRESSO CINEMA**
 - **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO PRESSO LOCALI DI INTRATTENIMENTO**
 - **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO PRESSO LOCALI DI MUSICA DAL VIVO**
 - **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO PRESSO LOCALI ASSIMILATI AI PRECEDENTI**
 - **EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE, AL CHIUSO O ALL'APERTO**
 - **FRUIZIONE MEZZI DI TRASPORTO**

Capo I Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Art. 1. *Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento*

1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sul luogo di lavoro: Green Pass base o Super Green Pass?

Dal 15 ottobre 2021 **chiunque svolga un'attività lavorativa** nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, deve possedere ed esibire la **Certificazione verde COVID-19***. L'obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno.

In forza del **D.L. 1/2022**, a decorrere dal **15.02.2022**:

- Gli **over 50** accedono al luogo di lavoro con **super green pass**, che si ottiene solo dopo il vaccino o la guarigione (fino al 15.06.2022)
- Gli **under 50** continuano ad accedere al luogo di lavoro con **green pass base** (fino al 31.03.2022)

Nulla è cambiato rispetto a quanto detto in occasione dei precedenti incontri in merito a:

- onere del Datore di Lavoro di assicurare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie e di **Informare** il personale circa il contenuto del D.L. 127/2021, individuare con atto formale (**delega**) i soggetti incaricati dell'accertamento, definire le **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**
- Possibilità per i **lavoratori** di **richiedere volontariamente** di consegnare al proprio datore di lavoro **copia della propria certificazione verde COVID-19**. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

I lavoratori over 50 sprovvisti di Super Green Pass, saranno **considerati assenti ingiustificati (senza diritto alla retribuzione)**, con **diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza conseguenze disciplinari**, fino alla presentazione del citato green pass, comunque non oltre il 15.06.2022.

Nei giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti né la retribuzione, né ogni altro compenso o emolumento.**

Fino al 15.06.2022, il datore di lavoro, **indipendentemente dalla dimensione occupazionale**, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata **può sospendere il lavoratore over 50 privo di Super Green Pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione**

La sospensione **non dovrà essere superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15.06.2021** (→ Si ricorda che, invece, in riferimento i lavoratori che abbiano meno di anni 50, la possibilità di sospendere e sostituire il lavoratore privo di green pass per periodo non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili, arriva attualmente fino al 31 Marzo 2022, termine attuale della cessazione dello stato di emergenza).

Il datore di lavoro che non controlla l'adempimento del possesso del super green pass (o green pass) del lavoratore, è soggetto ad una sanzione amministrativa da **400 e 1.000 euro.**

I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza super green pass saranno soggetti ad una sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro (raddoppiata in caso di reiterata violazione)**, fermo restando conseguenze disciplinari secondo gli ordinamenti dei vari settori.

L'obbligo vaccinale per gli over 50

L'obbligo di Super Green Pass per il lavoratore over 50 è intimamente connesso con la previsione dell'obbligo vaccinale imposto a tutti i cittadini italiani, quelli di altri Stati dell'UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al Servizio Sanitario Nazionale , over 50.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. 1/2022, chi ha compiuto 50 anni:

→ **Dall'8.01.22** ha obbligo di vaccinazione (fatto salvo chi, per ragioni mediche certificabili, non può essere vaccinato).

→ **Dal 1.02.2022** è soggetto a sanzione di 100 euro “Una Tantum” erogata dall'Agenzia delle Entrate se non risulta essere vaccinato

→ **Dal 15 Febbraio** accede ai luoghi di solo se in possesso di Super Green Pass.

Quarantena e isolamento: le nuove regole

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 e Circolare Ministero della Salute n. 0060136
30 dicembre 2021.

In virtù delle caratteristiche proprie della variante «Omicron», attualmente predominante, sono mutate le regole in materia di quarantena e isolamento.




 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
POD - Osservatorio Regionale e Nazionale di Monitoraggio e Prevenzione COVID-19



REGOLE per la QUARANTENA dei CONTATTI di persona Covid + e per l'isolamento dei Casi positivi

	CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO		CASO POSITIVO	
	QUARANTENA	Test molecolare o antigenico	ISOLAMENTO	Test molecolare o antigenico
Non vaccinati				
Vaccinati con una sola dose di vaccino su due	10 giorni dall'ultimo giorno di contatto	Da effettuare al termine dei 10 giorni	10 giorni di isolamento	Da effettuare al termine dei 7 o 10 giorni di isolamento
Vaccinati con 2 dosi (ciclo completo) da meno di 14 giorni				
Vaccinati con ciclo completo da più di 120 giorni e con green pass valido	5 giorni dall'ultimo giorno di contatto	Da effettuare al termine dei 5 giorni		
Vaccinati con 3° dose (booster)	Nessuna QUARANTENA Obbligo uso di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo giorno del contatto. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.	Se asintomatico NESSUN TAMPONE Se compaiono sintomi: contattare MMG per la richiesta di tampone. Se il tampone risulta negativo ma persistono i sintomi, al 5° giorno dopo l'ultimo contatto il tampone deve essere ripetuto. Se il primo o il secondo tampone risultano positivo, il contatto diventa CASO COVID 19 +	10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi	Da effettuare dopo 10 giorni di isolamento e almeno 3 giorni senza sintomi
Vaccinati con ciclo completo (2 dosi) da meno di 120 giorni				
Guariti da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni				

(aggiornamento del 30 dicembre 2021)

... riassumendo:

REGOLE PER QUARANTENA E ISOLAMENTO

SE SEI POSITIVO



ASINTOMATICO

10 giorni di isolamento

con tampone negativo finale.
7 giorni se sei vaccinato con la 3^a dose o con 1^o ciclo completato da meno di 4 mesi.



SINTOMATICO

10 giorni di isolamento

dalla comparsa dei sintomi
e tampone negativo finale.

SE HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO



VACCINATO CON 2^a DOSE

DA PIÙ DI 4 MESI E CON GREEN
PASS IN CORSO DI VALIDITÀ

5 giorni di quarantena

con tampone negativo finale.



VACCINATO CON 3^a DOSE

O 2^a DOSE DA MENO DI 4 MESI

NIENTE QUARANTENA

ma 5 giorni di autosorveglianza con
obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni.
senza tampone finale se sei asintomatico.



NON VACCINATO

OPPURE

- SENZA 1^o CICLO COMPLETATO
- CON 1^o CICLO COMPLETATO DA
MENO DI 14 GIORNI

10 giorni di quarantena


con tampone negativo finale.

14 giorni senza tampone.


Regione Emilia Romagna: le facilitazioni

- 1) Dal **28 Dicembre 2021**, la Regione Emilia Romagna ha disposto che, in conformità con la Circolare del Ministero della Salute n. 705-08/01/2021, **per attestare la positività è sufficiente un tampone antigenico rapido fatto in farmacia o laboratorio convenzionato, che si occuperà anche dell'invio dei dati all'AUSL per la notifica di isolamento.**
- 2) Dal **10 Gennaio 2022**, con costo a carico del SSN, la persona ASINTOMATICA può uscire **da quarantena o da isolamento anche con tampone antigenico rapido fatto in farmacia convenzionata:**

Quarantena



Se il tampone dà esito positivo si va in l'isolamento e sarà sempre la farmacia a prenotare il successivo tampone (arriverà comunque il provvedimento dell'AUSL)



Se l'esito del tampone è negativo sarà sufficiente il referto stampato dalla farmacia per considerare chiusa la quarantena e non occorre nessuna ulteriore comunicazione dall'AUSL il GP non verrà bloccato

Isolamento

L'esito positivo riapre direttamente l'isolamento che può essere chiuso sempre in farmacia, sarà sempre la farmacia a prenotare il successivo tampone dopo 7gg, se anche questo risulterà positivo la persona verrà "liberata" allo scadere del 21mo giorno senza ulteriori tamponi

L'esito negativo viene comunicato dalla Farmacia all'ASL che entro 24 ore invierà il provvedimento di chiusura isolamento e riattiverà il Green Pass entro 48 ore. ATTENZIONE! l'isolamento termina comunque SOLO dopo aver ricevuto la lettera di fine isolamento dall'AUSL, unico documento che permette il rientro al lavoro.
In attesa di riattivazione del GP, la persona che ha già ricevuto la lettera di fine isolamento, potrà esibire il referto di negatività rilasciato dalla Farmacia.

→Si rammenta che in presenza di sintomi occorre contattare il MMG: non è consentito uscire di casa né recarsi in farmacia per fare tamponi!!

→Resta ancora valida la possibilità di effettuare tampone in farmacia come semplice screening di controllo.

CESENA	BUDA SNC	VIA MARINO MORETTI 25
CESENA	CECCHINI DOTT.SSA CRISTINA	VIA MADONNA DELLO SCHIOPPO, 38
CESENA	COMUNALE MARTORANO	VIA RAVENNATE N.2610
CESENA	COMUNALE VILLA ARCO	VIA VIAREGGIO N.93
CESENA	COMUNALE VILLA SAN GIUSEPPE	VIA CERVESE N.2759
CESENA	DELL'OSPEDALE DEL DOTT. VALPIANI LEOPOLDO	CORSO G. GARIBALDI 14
CESENA	FARMACIA ARGENTA	VIA PACCHIONI 85
CESENA	FARMACIA BORELLO DEL DOTT. CAPELLETTI RENZO JOSE'	VIA BORELLO 338 - 47522
CESENA	FARMACIA CALISESE	VIA MALANOTTE 92 - CALISESE
CESENA	FARMACIA CAMAGNI DOTT. P.	VIA ALBENGA 20
CESENA	FARMACIA DIEGARO SRL	VIA EMILIA PONENTE, 1667
CESENA	FARMACIA MACERONE	VIA CESENATICO N5579 - MACERONE
CESENA	FARMACIA PIEVESESTINA DELLA DOTT. OLIVIERI ELENA	VIA DISMANO 4593
CESENA	FIORITA	VIA RONCOFREDDO, 20
CESENA	LANZONI SNC	VIALE MATTEOTTI 17
CESENA	SALVI DR. ZIGNANI ROBERTO	VIA ZEFFIRINO RE 6
CESENA	SAN VITTORE SNC	VIA SAN VITTORE 1068
CESENA	SANTA MARIA DEL MONTE	CORSO ROMA 59
CESENA	SANT'EGIDIO	VIA ANTONIO MANUZZI 80
CESENA	SANTINI SRL	SUBBORGO FEDERICO COMANDINI 2
CESENA	ZAMPIERI SNC	VIA S.GIORGIO 2615
CESENA	SAN FRANCESCO	VIA S. QUASIMODO 290

<https://www.auslromagna.it/notizie/item/4001-semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati-in-emilia-romagna-da-lunedì-10-gennaio-test-rapido-in-farmacia-per-chiusura-isolamento-quarantena>

Aggiornamento al 12.01.2022

Autotest

3) Dal **19 Gennaio 2022** anche gli **autotest** (test antigenici nasali fai da te) potranno essere utilizzati, se positivi, per **iniziare e terminare l'isolamento**.

Sul proprio sito ufficiale la Regione Emilia Romagna informa che:

- La procedura potrà essere utilizzata esclusivamente dai cittadini assistiti in Emilia-Romagna, con **Fascicolo sanitario elettronico attivato** e che **hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti-COVID** (circa 2 milioni di persone la platea potenziale).
- E' ammesso **utilizzo esclusivamente di tamponi rientranti nell'elenco indicato** sul portale della regione (<https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/covid-da-mercoledi-19-gennaio-in-emiliaromagna-autotesting-per-inizio-e-fine-isolamento>), recanti marchio CE, seguito da codice di 4 cifre, recante istruzioni e modalità d'uso anche in italiano. Si tratta di elenco in continuo aggiornamento.

- E' possibile certificare la propria positività attraverso il tampone fatto in proprio, **caricandone il risultato sul Fascicolo sanitario elettronico**. Ciò consentirà l'invio automatico dell'informazione ai Dipartimenti di Sanità Pubblica, che rapidamente potranno attivare l'isolamento fiduciario.
- Certificata la positività, **dopo 7 giorni contati dal giorno successivo al dato di positività, sarà possibile effettuare un ulteriore autotest per certificare** se questo sarà l'esito, la negatività al virus, caricando l'esito sempre sul proprio Fascicolo sanitario elettronico, ottenendo in questo modo entro 24 ore la certificazione di fine isolamento.

*Emerge chiaramente l'intento di
Semplificazione delle procedure di tracciam-
mento e di presa in carico. Per tutti gli
interessati, online un videotutorial .*




☑ **LISTA TAMPONI
ANTIGENICI RAPIDI
PER AUTOTESTING**

Dopo una prima sperimentazione, durante la quale saranno fatti controlli a campione per verificare la coincidenza del risultato del test rapido con quello molecolare, la Regione Emilia Romagna, **d'accordo con il ministero della Salute, è intenzionata ad** estendere questa modalità anche a coloro che hanno fatto la seconda dose da meno di quattro mesi.



FSE di
MODENA UNO
ASSISTITOPROVA



Autotesting tampone

- ↳ Dati personali
- ↳ I miei medici
- ↳ Consensi
- ↳ Deleghe all'accesso FSE
- ↳ Celiachia
- ↳ Autotesting tampone

Trasmissione esito tampone rapido

Presenza sintomi (febbre, rinite, tosse)* SI NO

Codice a barre e nome tampone* ¹

6970297534073 - HOTGEN 2019-NCOV AG AUTOTEST (M.S.SERVICE DI MONACELLI S.; MY BENEFIT Srl; EUROSPIRAL SpA; T TEX

Lotto*

W2021111700

Data scadenza lotto*

18/11/2022

Esito*

Negativo

Data e ora esito*

17/01/2022 13:30

Immagine tampone*

Scegli il file

TamponeAntigenico.jpg

Allegare un'immagine del tampone in formato JPG, PNG (massimo 4MB)

Invia dati tampone

In conclusione

Le **nuove regole** analizzate in merito alla verifica del Green Pass o Super Green Pass ancora una volta, non si sostituiscono ma si **aggiungono** alle misure di prevenzione e protezione sino ad oggi richieste dalla normativa ai fini del contenimento della pandemia: dobbiamo continuare ad applicare le misure di prevenzione che da tempo ormai ci accompagnano (indossare la mascherina, rispettare distanziamento, pulire e sanificare, ecc.).

Il corretto rispetto di questi precetti consentirà alle attività la loro prosecuzione: le stesse disposizioni in materia di isolamento e quarantena, nazionali e regionali, introducendo importanti semplificazioni, tendono a tale direzione.

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed aggiornamento dovesse rendersi necessario.